

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1784

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CIONI, SENESE, ANGELONI, BAGNOLI,
BENVENUTI, BETTONI BRANDANI, BUCCIARELLI, FALQUI,
GALLO, GIOVANELLI, LARIZZA, LAURICELLA, ORLANDO,
PAPPALARDO, PETRUCCI, PIERONI, SCAGLIOSO, SCIVOLETTO,
STANISCIÀ e VIGEVANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1995

—————

**Norme per la semplificazione amministrativa
in materia di tombole**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Col presente disegno di legge si intende intervenire in una materia che riguarda realtà associative, culturali e ricreative con una certa diffusione nel nostro paese. Anche una recente sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione ha dimostrato che esistono controversie in sede di interpretazione delle norme che regolano la promozione e la direzione del gioco della tombola da parte dei suddetti enti; di qui l'esigenza di intervenire a fare chiarezza con specifico riferimento ai casi in cui i premi per le tombole in questione non superino complessivamente per ciascuna operazione la somma di cinque milioni. In questo caso si prevede che il comune di riferimento rilasci un'apposita au-

torizzazione amministrativa di validità annuale, di contro alla attuale normativa che prevede un'autorizzazione per ogni estrazione. Al comma 1 si specifica che la tassa di lotteria può essere pagata in un'unica soluzione, entro il 15 dicembre di ogni anno, nella misura del 10 per cento dell'ammontare lordo della somma ricavata dall'insieme delle operazioni svolte nel corso dell'anno.

Il senso dell'iniziativa legislativa è quello di favorire la semplificazione delle procedure amministrative, assicurando un miglior livello di certezza del diritto e di trasparenza nei rapporti fra cittadini e amministrazione tributaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per le tombole promosse e dirette da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, il cui prodotto netto sia destinato a scopi assistenziali, educativi e culturali e i cui premi non superino complessivamente, per ciascuna operazione, la somma di lire cinque milioni, viene rilasciata apposita autorizzazione amministrativa annuale da parte del comune in cui le tombole si estraggono, ai sensi dell'articolo 40, quarto comma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933.

2. Entro il 15 dicembre di ogni anno i promotori delle tombole, di cui al comma 1, presentano all'Intendenza di finanza, ai sensi dell'articolo 40, quarto comma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, una dichiarazione sui risultati delle operazioni svoltesi durante l'anno, allegando la quietanza di versamento della tassa di lotteria, dovuta nella misura del 10 per cento dell'ammontare lordo della somma ricavata.

